Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° | **Roma - Venerdì, 3 maggio 1929 - Anno VII** | **Numero 104**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1253. — REGIO DECRETO-LEGGE 8 aprile 1929, n. **617**.
Coordinamento delle disposizioni sulla « Unione Accademica Nazionale » con la istituzione della Reale Accademia d'Italia . . . . Pag. 1978

1254. — REGIO DECRETO 25 marzo 1929, n. **607**.
Riunione dei comuni di Foiana e Lana in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Lana ». Pag. 1979

1255. — REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. **616**.
Proroga del termine per le dichiarazioni di elezione o di conservazione della cittadinanza nei territori delle nuove Provincie . . . . Pag. 1979

1256. — REGIO DECRETO-LEGGE 8 aprile 1929, n. **618**.
Attribuzione alla Reale Accademia d'Italia del cômpito di curare all'estero la conoscenza dell'attività scientifica e tecnica nazionale . . . . Pag. 1980

1257. — REGIO DECRETO 21 marzo 1929, n. **603**.
Distacco della località Salette dal comune di Trevenzuolo ed aggregazione di essa al comune di Nogarole Rocca . . . . Pag. 1980

1258. — REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. **598**.
Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Graglia Piana e di Stropino ed estensione della circoscrizione dell'ufficio di Carpugnino . . . Pag. 1981

1259. — REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. **599**.
Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Agnona, Aranco, Doccio, Foresto, Isolella e Quarona . . . . Pag. 1981

1260. — REGIO DECRETO 8 aprile 1929, n. 602.
Estensione alle Colonie italiane delle prescrizioni concernenti l'accettazione di agglomeranti idraulici per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio. Pag. 1981

1261. — REGIO DECRETO 25 marzo 1929, n. 606.
Riunione dei comuni di Cenate e San Paolo d'Argon in un unico Comune denominato « Cenate d'Argon » con capoluogo a Cenate . . . . Pag. 1982

1262. — REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. 600.
Norme per le promozioni mediante esame ai gradi di ingegnere principale, geometra principale, primo disegnatore, primo assistente del Real corpo del Genio civile, primo ufficiale idraulico o di bonifica . . . Pag. 1982

1263. — REGIO DECRETO 8 aprile 1929, n. 601.
Approvazione della donazione, fatta allo Stato, di una raccolta di orologi d'oro dell'epoca napoleonica e di due ritratti del donatore . . . . Pag. 1987

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1929.
Approvazione del prospetto di riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Pavia, agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni . . . . Pag. 1987

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1929.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Adelmo Stefano Giovanni Mazzucotelli di Alessandro. Pag. 1988

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1929.
Autorizzazione al Consorzio agrario cooperativo di Lodi, Milano e Pavia, con sede in Lodi, a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei concimi, degli antiparassitari, delle sementi e dei mangimi nel territorio delle provincie di Milano, Pavia e Como . . . . Pag. 1988

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1929.
Autorizzazione al Consorzio agrario cooperativo della provincia di Padova, con sede in Padova, a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei concimi, degli anticrittogamici ed insetticidi, delle sementi, dei mangimi e panelli oleosi nel territorio della provincia di Padova . . . Pag. 1988

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1929.
Autorizzazione all'« Istituto di credito agrario per l'Italia centrale » ad istituire una propria filiale in Castelmadama (Roma) . . . . Pag. 1989

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1929.
Revoca di autorizzazione ad esercitare l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni alla Società anonima « Compagnie riunite di sicurtà » con sede in Genova . . . . . Pag. 1989

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 1989

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E. . . . . Pag. 2000
R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, concernente la soppressione del Servizio stenografico, e la istituzione di un « Servizio speciale riservato » presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . Pag. 2000

Ministero delle finanze:
R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 594, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29 e disposizioni varie, e per la convalidazione dei Regi decreti 8 aprile 1929, n. 514, 18 aprile 1929, n. 596, e 25 aprile 1929, n. 597, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo . . . . Pag. 2000
R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 459, in tema di liquidazione di assegni di quiescenza ad onere ripartito fra lo Stato e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Pag. 2000

Ministero dell'economia nazionale:
R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 416, contenente norme per il riordinamento della Banca nazionale del lavoro. Pag. 2000
R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 412, autorizzante l'Istituto italiano di credito fondiario ad emettere cartelle fondiarie con vincolo di mutui stipulati a saggio d'interesse diverso da quello delle cartelle . . . . Pag. 2000

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Scambio delle ratifiche del Trattato italo-finlandese di conciliazione e regolamento giudiziario. Pag. 2000
Ministero dell'economia nazionale: Domanda di svincolo di cauzione da parte della Società « The Union Marine Insurance Company Ltd. » di Liverpool . . . . Pag. 2000
Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 2000

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1253.**

REGIO DECRETO-LEGGE 8 aprile 1929, n. **617.**

Coordinamento delle disposizioni sulla « Unione Accademica Nazionale » con la istituzione della Reale Accademia d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, concernente l'istituzione ed erezione in ente morale del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Unione Accademica Nazionale;

Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 496, concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni sul funzionamento dell'Unione Accademica Nazionale in relazione agli scopi della Reale Accademia d'Italia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, e dei Ministri Segretari di Stato per la pubblica istruzione e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Unione Accademica Nazionale (U.A.N.) ha per iscopo la collaborazione nazionale alle ricerche e pubblicazioni promosse dalla « Unione Accademica Internazionale » (U.A.I.) nell'ordine delle scienze filologiche, archeologiche, storiche, morali, politiche e sociali, in conformità degli statuti della predetta Unione Accademica Internazionale.

Art. 2.

L'Unione Accademica Nazionale è costituita dalla Reale Accademia d'Italia e dalle altre Accademie nazionali che abbiano aderito o siano per aderire all'Unione Accademica Internazionale.

Art. 3.

Il Consiglio direttivo dell'Unione Accademica Nazionale è composto dei rappresentanti delle Accademie di cui al precedente art. 2. La Reale Accademia d'Italia è rappresentata

nel detto Consiglio direttivo dal suo presidente, al quale spetta la presidenza del Consiglio stesso.

Ogni Accademia può nominare anche più di un rappresentante e, quando occorra, speciali delegati tecnici per determinate materie. In ogni caso, nel Consiglio ogni Accademia dispone di un solo voto.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo nomina ciascun anno nel proprio seno un vice presidente ed un segretario, i quali debbono appartenere ad Accademie diverse. Il vice presidente ed il segretario possono essere due volte rieletti. Una terza rielezione non può aver luogo se non dopo l'intervallo di un anno.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo dell'Unione Accademica Nazionale tiene almeno due adunanze all'anno, in Roma, nella sede della Reale Accademia d'Italia.

Art. 6.

All'Unione Accademica Nazionale continuerà ad essere corrisposto a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione l'annuo contributo di L. 100,000 stabilito dall'art. 4 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, per le spese inerenti al suo funzionamento.

Art. 7.

L'anno finanziario dell'Unione Accademica Nazionale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Unione sono sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione in conformità delle disposizioni dell'art. 5 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895.

Art. 8.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per gli affari esteri, sarà approvato un nuovo statuto dell'Unione Accademica Nazionale, udito il Consiglio direttivo di essa.

Art. 9.

E' abrogata ogni disposizione diversa o contraria a quelle contenute nel presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 3. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1254.**

REGIO DECRETO 25 marzo 1929, n. **607.**

Riunione dei comuni di Foiana e Lana in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Lana ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Foiana e di Lana sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Lana ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 233. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1255.**

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. **616.**

Proroga del termine per le dichiarazioni di elezione o di conservazione della cittadinanza nei territori delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322; 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1921, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512; e l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2067, che reca norme per l'applicazione alle nuove Provincie della legge sulla cittadinanza;

Ritenuta la opportunità di concedere un nuovo termine per le dichiarazioni di elezione e di conservazione di cittadinanza previste dal capoverso dell'art. 2 del predetto R. decreto n. 2067;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso un nuovo termine fino al 31 dicembre 1929 per le dichiarazioni di elezione o di conservazione di cittadinanza previste dal capoverso dell'art. 2 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2067.

Le dichiarazioni che siano state fatte anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto sono valide.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 2. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1256**.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 aprile 1929, n. **618**.

Attribuzione alla Reale Accademia d'Italia del còmpito di curare all'estero la conoscenza dell'attività scientifica e tecnica nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, concernente l'istituzione e l'erezione in ente morale del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Unione Accademica Nazionale;

Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 496, concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia;

Veduto il R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni intese a diffondere all'estero la conoscenza dell'attività scientifica e tecnica italiana;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, e dei Ministri Segretari di Stato per la pubblica istruzione e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il còmpito di curare che all'estero sia adeguatamente conosciuta l'attività scientifica e tecnica italiana, già spettante al Consiglio nazionale delle ricerche ai sensi dell'articolo 1 del R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, è attribuito alla Reale Accademia d'Italia in relazione agli scopi a quest'ultima assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 4. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1257**.

REGIO DECRETO 21 marzo 1929, n. **603**.

Distacco della località Salette dal comune di Trevenzuolo ed aggregazione di essa al comune di Nogarole Rocca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La località Salette è staccata dal comune di Trevenzuolo ed aggregata a quello di Nogarole Rocca.

Il territorio di detta località è delimitato in conformità del progetto predisposto dall'ufficio del Genio civile di Verona, il quale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Verona è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Trevenzuolo e Nogarole Rocca, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 229. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1258.**

REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. **598.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Graglia Piana e di Stropino ed estensione della circoscrizione dell'ufficio di Carpugnino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 agosto 1928, n. 1989, col quale i comuni di Brovello, Graglia Piana e Stropino venivano riuniti in un solo Comune denominato Brovello Carpugnino;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Brovello Carpugnino funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Graglia Piana e di Stropino sono soppressi, e la circoscrizione dell'ufficio di Carpugnino, capoluogo del comune di Brovello, è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Brovello Carpugnino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 224. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1259.**

REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. **599.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Agnona, Aranco, Doccio, Foresto, Isolella e Quarona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 luglio 1928, n. 1859, col quale i comuni di Agnona, Aranco, Doccio, Foresto, Isolella e Quarona sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Borgosesia;

Vista la deliberazione del podestà di Borgosesia, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Agnona, Aranco, Foresto, Isolella, Doccio e Quarona;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, ed 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Agnona, Aranco, Foresto, Isolella, Doccio e Quarona sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 225. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1260.**

REGIO DECRETO 8 aprile 1929, n. **602.**

Estensione alle Colonie italiane delle prescrizioni concernenti l'accettazione di agglomeranti idraulici per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 24 maggio 1903, n. 205; 5 aprile 1908, n. 161; 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1431;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, approvate con R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1431, sono rese obbligatorie nella Tripolitania, nella Cirenaica, nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana.

Art. 2.

La competenza devoluta al Consiglio provinciale dell'economia ed al Prefetto dagli articoli 3, 4 e 40 della seconda parte delle norme è affidata nelle singole Colonie ai rispettivi Governi.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di ogni singola Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 228. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1261.**

REGIO DECRETO 25 marzo 1929, n. **606.**

Riunione dei comuni di Cenate e San Paolo d'Argon in un unico Comune denominato « Cenate d'Argon » con capoluogo a Cenate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cenate e San Paolo d'Argon sono riuniti in unico ente denominato « Cenate d'Argon » con capoluogo a Cenate.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 232. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1262.**

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. **600.**

Norme per le promozioni mediante esame ai gradi di ingegnere principale, geometra principale, primo disegnatore, primo assistente del Real corpo del Genio civile, primo ufficiale idraulico o di bonifica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visti gli articoli 21 a 24 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le promozioni ad ingegnere principale sono conferite, agli ingegneri, per un terzo dei posti mediante esami di concorso per merito distinto, e per altri due terzi mediante esame di idoneità.

Sono ammessi agli esami di merito distinto e all'esame di idoneità gli ingegneri i quali alla data del decreto che indice l'esame di concorso abbiano compiuto rispettivamente sei e otto anni di effettivo servizio nel grado di ingegnere compreso il servizio di prova, e che a giudizio del Consiglio di amministrazione abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Agli effetti dell'ammissione ai concorsi di merito distinto e di idoneità il servizio prestato presso qualsiasi Amministrazione statale è valutato come segue, ma, in ogni caso, per non più di quattro anni:

a) per intiero se prestato nei ruoli del gruppo *A;*
b) per due terzi se prestato nei ruoli del gruppo *B;*
c) per metà se prestato nei ruoli del gruppo *C.*

Art. 2.

Le promozioni a geometra principale sono conferite per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto ai geometri e geometri aggiunti e per altri due terzi mediante esame di idoneità ai geometri.

Sono ammessi all'esame di merito distinto e all'esame di idoneità gli impiegati i quali alla data del decreto che indice l'esame di concorso abbiano compiuto rispettivamente otto o dieci anni di effettivo servizio nel grado di geometra e geometra aggiunto compreso il servizio di prova, e che a giudizio del Consiglio d'amministrazione abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Agli effetti dell'ammissione ai concorsi di merito distinto e di idoneità il servizio prestato presso qualsiasi Amministrazione statale è valutato come segue, ma, in ogni caso, per non più di quattro anni:

a) per intero se prestato nei ruoli del gruppo *A* o *B;*
b) per due terzi se prestato nei ruoli del gruppo *C.*

Gli impiegati provenienti dai soppressi ruoli aggiunti possono essere ammessi agli esami di concorso di merito distinto e di idoneità solo quando i funzionari dei medesimi gradi assunti direttamente nei ruoli ordinari in seguito e per effetto dei concorsi per titoli indetti in base al decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, che non abbiano subito interruzioni di servizio con perdita di anzianità, vengono a trovarsi nelle condizioni stabilite per l'ammissione agli esami.

Art. 3.

Le promozioni al grado di primo disegnatore sono conferite per un terzo dei posti mediante esame di merito distinto ai disegnatori e ai disegnatori aggiunti e per due terzi dei posti mediante esame di idoneità ai disegnatori assegnando successivamente un posto per concorso e due per anzianità.

Sono ammessi agli esami di merito distinto e all'esame di idoneità gli impiegati i quali alla data del decreto che indice l'esame abbiano compiuto rispettivamente otto o dieci anni di effettivo servizio nei ruoli del Real corpo del Genio civile classificati nel gruppo *C*, compreso il servizio di prova, e che a giudizio del Consiglio di amministrazione abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Il servizio prestato nei soppressi ruoli aggiunti classificabili nei gruppi *A*, *B* e *C* è valutato per intero agli effetti della determinazione del servizio richiesto per essere ammesso agli esami di merito distinto e di idoneità.

Art. 4.

Le promozioni al grado di primo assistente sono conferite per un terzo dei posti mediante esame di concorso per me-

rito distinto agli assistenti ed agli assistenti aggiunti e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità agli assistenti assegnando successivamente un posto per concorso e due per anzianità.

Sono ammessi agli esami predetti gli impiegati i quali alla data del decreto che indice l'esame abbiano compiuto nei ruoli del Genio civile classificati nel gruppo *C* rispettivamente almeno dodici o quattordici anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi 11°, 12° e 13° compreso il servizio di prova.

Il servizio prestato nel soppresso ruolo aggiunto classificabile nei gruppi *A*, *B* e *C* è valutato per intero agli effetti del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'ammissione agli esami di concorso per merito distinto e di idoneità.

Art. 5.

Le promozioni al grado di primo ufficiale di bonifica e primo ufficiale idraulico sono conferite per un terzo dei posti mediante esami di concorso per merito distinto rispettivamente agli ufficiali ed a ufficiali aggiunti di bonifica ed agli ufficiali ed ufficiali aggiunti idraulici e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità rispettivamente agli ufficiali di bonifica ed agli ufficiali idraulici assegnando rispettivamente un posto per concorso e due per anzianità.

Sono ammessi agli esami predetti gli impiegati i quali alla data del decreto che indice l'esame abbiano compiuto nei ruoli del Genio civile classificati nel gruppo *C* rispettivamente almeno dodici e quattordici anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi 11°, 12° e 13° compreso il servizio di prova.

Art. 6.

Nella determinazione dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli esami di merito distinto o di idoneità di cui ai precedenti cinque articoli va computato come servizio civile il tempo trascorso con buona condotta dall'impiegato:

nella qualità di militare o di assimilato durante la guerra 1915-1918, presso l'Esercito operante cioè presso reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti vari mobilitati alla dipendenza del Comando Supremo, o, se alla dipendenza della Regia marina operante:

a) su Regie navi in armamento (escluse le navi di uso locale adibite ad impiego interno nei porti) o navi da guerra alleate nonchè su navi mercantili requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento guerresco, le quali navi mercantili siano state effettivamente impiegate in servizio di trasporto o di guerra in mare largo;

b) alla dipendenza od in concorso dell'Esercito operante;

c) sul litorale adriatico e su quella parte del litorale ionico dichiarato in stato di guerra, per servizi inerenti alla difesa;

d) sul litorale della Libia e nelle Isole dell'Egeo per servizi inerenti alla difesa;

e) su aeronavi armate e presso squadriglie d'aviazione (limitatamente al personale di volo), sempre quando destinate normalmente a servizi bellici;

lontano da reparti combattenti, o dalle sopraindicate destinazioni, per ferite o malattie contratte a causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato e, per i mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, dalla data della mutilazione o della invalidità che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi alla data dell'armistizio.

I servizi indicati nel comma precedente non vengono valutati però per quegli impiegati che durante il servizio prestato presso l'Esercito o la Marina operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alla data di armistizio sui vari fronti abbiano riportate condanne — anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso, ovvero siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali, a seguito di deferimento a Consiglio od a Commissione di disciplina, o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego, se ufficiali, o dispensati dal servizio, se sottufficiali, sempre quando non sia intervenuta reintegrazione nel grado o nell'anzianità, o non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa con R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514.

L'esclusione di cui sopra non ha luogo se trattasi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duelli o per reati commessi per negligenza o imperizia e per motivi — escluso quello di lucro — che la legge penale equipara a negligenza o imperizia; o se trattasi, infine, di condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione o reintegrazione nel grado.

Gli impiegati ai quali si applica il primo comma di questo articolo potranno essere compresi fra i vincitori degli esami per non oltre una metà dei posti da conferire, considerando distintamente quelli messi a concorso per merito distinto da quelli attribuibili mediante esame di idoneità.

Comunque per l'ammissione agli esami di promozione sia di merito che di idoneità è necessario che i candidati siano iscritti da almeno due anni nel ruolo cui appartengono.

Art. 7.

Gli esami di promozione a ingegnere principale, a geometra principale, a primo disegnatore, a primo assistente, a primo ufficiale di bonifica ed idraulico sono banditi con decreto del Ministro per i lavori pubblici da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero non meno di un mese prima della data stabilita per l'inizio delle prove scritte.

L'esame di concorso per merito distinto è bandito per un numero di posti che non può superare il terzo di quelli vacanti alla data del decreto che lo bandisce, diminuito eventualmente dal numero dei vincitori del concorso precedente non ancora promossi.

Art. 8.

L'esame di concorso per merito distinto e quello di idoneità, per la promozione ad ingegnere principale, a geometra principale, a primo disegnatore, a primo assistente e a primo ufficiale di bonifica ed idraulico, constano di prove scritte e di una prova orale.

Per l'esame di merito distinto ad ingegnere principale e a geometra principale le prove scritte sono quattro, e, per l'esame di idoneità, tre.

Per l'esame di merito distinto a primo disegnatore, a primo assistente, a primo ufficiale di bonifica e a primo ufficiale idraulico le prove scritte sono tre, e, per l'esame di idoneità, due.

In tutti i casi previsti dai due commi precedenti una delle prove scritte ha carattere pratico su materia attinente i servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Le materie sulle quali si svolgeranno gli esami di merito distinto e di idoneità per tutti i gradi predetti sono contenute nell'allegato al presente decreto, vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri per i lavori pubblici e per le finanze.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice è nominata per ogni concorso con decreto del Ministro ed è composta:

a) per gli esami di merito distinto o di idoneità ad ingegnere principale, di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di due ispettori superiori del Genio civile;

b) per gli esami di merito distinto e di idoneità a geometra principale, di un ispettore superiore del Genio civile e di due ingegneri capi del Genio civile;

c) per gli esami di merito distinto e di idoneità a primo disegnatore, a primo assistente, a primo ufficiale di bonifica ed idraulico, di un ingegnere capo del Genio civile e di due primi ingegneri di sezione del Genio civile.

Un impiegato di grado non inferiore al 9° designato dal Ministro ha le funzioni di segretario.

Art. 10.

Ogni esaminatore dispone di 10 punti per ciascuna prova scritta; la media dei punti assegnati da ogni esaminatore esprime il risultato dell'esame per ciascuna prova.

Nei concorsi per la promozione di merito distinto al grado di ingegnere principale, geometra principale, primo disegnatore, primo assistente, primo ufficiale di bonifica e idraulico sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 8 decimi nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 7 decimi.

Nei concorsi per le promozioni per idoneità ai gradi indicati nel precedente comma i detti limiti sono rispettivamente di 7 e 6 decimi.

Per la prova orale, che non può durare più di quarantacinque minuti per ogni candidato, ogni esaminatore dispone ugualmente di 10 punti: la media dei punti assegnati da ogni esaminatore esprime il risultato della prova stessa. La prova orale non si intende superata se i candidati non ottengono almeno una media di 8 decimi negli esami di merito distinto ad ingegnere principale, a geometra principale, a primo disegnatore, a primo assistente, a primo ufficiale di bonifica ed a primo ufficiale idraulico, di 7 decimi negli esami di idoneità ai predetti gradi.

La somma della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce la votazione definitiva in base alla quale è determinata la graduatoria dei vincitori negli esami di merito distinto per la promozione ad ingegnere principale, geometra principale, primo disegnatore, primo assistente, primo ufficiale di bonifica e primo ufficiale delle opere idrauliche.

In tutti gli esami di merito distinto la precedenza, a parità di voti, è determinata dal posto nel ruolo di anzianità.

Art. 11.

Coloro che non abbiano vinto il concorso per merito distinto, ma abbiano riportato punti non inferiori al minimo richiesto per superare l'esame di idoneità, sono dispensati da questo esame e compresi nella graduatoria da formarsi in seguito al primo esame di idoneità al quale essi potrebbero partecipare avendo l'anzianità prescritta rispettivamente dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

Ai soli effetti della promozione per idoneità, di cui al precedente comma, sono ammessi alla prova orale dell'esame di merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la media di almeno 7 decimi nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di 6 decimi.

Per essere dichiarati idonei debbono ottenere la media di almeno 7 decimi nella prova orale.

La graduatoria dei candidati approvati nell'esame di idoneità e di quelli, ove esistano, che nell'esame di merito distinto riportano almeno i punti richiesti per superare l'esame di idoneità, ai sensi del precedente comma, è determinata dalla somma della votazione definitiva riportata nell'esame e del coefficiente, espresso in ventesimi, relativo all'anzianità di grado.

A tal uopo si assegna un punto per ogni anno, o frazione di anno eccedente i sei mesi, di anzianità di grado valutando il servizio presso reparti operanti semprechè questo servizio sia stato valutato a termini del precedente articolo 6.

Art. 12.

Gli esami di cui al presente decreto hanno luogo in Roma e gli impiegati che partecipino agli esami stessi quando non risiedano fuori di Roma sono considerati in missione e ne percepiscono le relative indennità dal giorno precedente al giorno successivo agli esami.

Il trattamento di missione non spetta:

1° agli impiegati che siano esclusi dagli esami;

2° agli impiegati che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato motivo, alle altre;

3° agli impiegati che si presentino agli esami di merito distinto dopo aver partecipato a due precedenti esami, pure di merito distinto, senza aver riportato i punti necessari per conseguire almeno la idoneità alla promozione.

Art. 13.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere e la polizia nelle aule durante le prove scritte saranno applicate le disposizioni di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 226. — MANCINI.

ALLEGATO.

Esami di merito distinto e di idoneità per la promozione ad ingegnere principale, geometra principale, primo disegnatore, primo assistente, primo ufficiale idraulico e di bonifica.

Le materie sulle quali si svolgeranno gli esami di merito distinto per la promozione ad ingegnere principale sono le seguenti:

I. — *Viabilità.*

a) Tracciamento planimetrico e altimetrico e sezione trasversale di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade; computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto.

b) Forma e dimensioni delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti in muratura, in ferro o in cemento armato, ecc.).

c) Opere di consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi.

d) Sistemi di pavimentazione e di manutenzione del piano stradale.

II. — *Opere idrauliche.*

a) Servizio idrografico e determinazione della portata di fiumi e torrenti.

b) Correzione e sistemazione di fiumi e torrenti, ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione, servizio di piena.

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione ed opere d'arte relative.

d) Acquedotti e fognature.

e) Bonifiche per colmata, a prosciugamento naturale e a prosciugamento meccanico.

III. — *Opere marittime.*

a) Disposizioni generali dei porti.

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scali, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali.

c) Fari.

d) Difesa delle spiagge in corrosione.

IV. — *Elettrotecnica.*

a) Nozioni generali.

b) Impianti di produzione di energia elettrica, linea di trasporto e di distribuzione.

V. — *Edilizia.*

a) Edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati; fondazioni.

b) Edifici industriali; strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità.

c) Norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite da terremoti.

d) Prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

VI. — *Materiali da costruzione e impianti di cantieri.*

Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

Impianti di cantieri di costruzione e macchine relative.

VII. — *Legislazione.*

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici; capitolato generale e capitolati speciali.

* * *

Le materie sulle quali si svolgeranno gli esami di idoneità per la promozione ad ingegnere principale sono le seguenti:

I. — *Viabilità.*

a) Tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezione trasversale di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade; computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto.

b) Forma, dimensioni e calcoli di stabilità di muri di sostegno, tombini e ponti in muratura.

c) Opere di consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi.

d) Sistemi di pavimentazione e di manutenzione del piano stradale.

II. — *Opere idrauliche.*

a) Servizio idrografico e determinazione della portata di fiumi e torrenti.

b) Correzione e sistemazione di fiumi e torrenti, ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione, servizio di piena.

c) Utilizzazione delle acque, canali di irrigazione, industriali e di navigazione ed opere d'arte relative.

d) Acquedotti e fognature.

e) Bonifiche per colmata, a prosciugamento naturale e a prosciugamento meccanico.

III. — *Opere marittime.*

a) Disposizioni generali dei porti.

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scali, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali.

c) Fari.

d) Difesa delle spiaggie in corrosione.

IV. — *Edilizia.*

a) Edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai e dei tetti, fondazioni.

b) Norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite da terremoti.

c) Prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

V. — *Materiali da costruzione e impianti di cantieri.*

Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

Impianti di cantieri di costruzione e macchine relative.

VI. — *Legislazione.*

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici; capitolato generale e capitolati speciali.

* * *

Le materie che formeranno oggetto degli esami di merito distinto per la promozione a geometra principale sono le seguenti:

1° Compilazioni di relazioni.

2° Aritmetica ed algebra elementare, inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad un'incognita; geometria elementare piana e solida; funzioni trigonometriche, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.

3° Compilazioni di disegni e di altri allegati di un progetto.

4° Istrumenti topografici, loro correzione e uso nei rilievi planimetrici e altimetrici.

5° Modo di esecuzione dei lavori edilizi, stradali, idraulici e marittimi.

6° Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7° Metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità.

8° Leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

* * *

Gli esami di idoneità per la promozione a geometra principale si svolgeranno sulle seguenti materie:

1° Compilazione di relazioni.

2° Compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto.

3° Istrumenti topografici, loro correzioni e uso nei rilievi planimetrici e altimetrici.

4° Modo di esecuzione di lavori edilizi, stradali, idraulici e marittimi e caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione.

5° Metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità.

6° Leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

* * *

Le materie sulle quali si svolgeranno gli esami di merito distinto per la promozione a primo disegnatore sono le seguenti:

1° Disegno ornamentale e topografico.

2° Disegno di edifici e di opere d'arte stradali o idrauliche su tema dato e sviluppo di particolari.

3° Disegno del profilo longitudinale e delle sezioni trasversali di strade, argini o canali in base ad elementi dati col tema.

4° Copia e riduzione in diversa scala di disegni ornamentali o relativi ad opere edilizie, stradali e idrauliche.

* * *

Gli esami di idoneità per la promozione a primo disegnatore avranno per oggetto:

1° Disegno del profilo longitudinale e delle sezioni trasversali di strade, argini o canali in base ad elementi dati col tema.

2° Copia e riduzione in diversa scala di disegni ornamentali o relativi ad opere edilizie, stradali ed idrauliche.

* * *

Gli esami di merito distinto per la promozione a primo assistente del Real corpo del Genio civile avranno per oggetto le seguenti materie:

1° Compilazione di rapporti informativi su lavori in corso.

2° Aritmetica e geometria piana e solida e loro applicazione nella misurazione di lavori e di provviste.

3° Disegno lineare planimetrico e altimetrico.

4° Compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali e di stati d'avanzamento.

5° Nozioni sui materiali da costruzione naturali ed artificiali, sulla scelta ed impiego dei medesimi e sui caratteri che ne indicano la buona qualità.

6° Nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, delle opere in muratura di pietrame, di mattoni e di cemento armato, dei lavori in legname e in ferro e delle opere di finimento dei fabbricati (pavimenti, coloriture, verniciature, infissi, ecc.).

7° Rilievi di piani col mezzo dello squadro agrimensorio, rilievo di sezioni trasversali con le staggie e la livelletta a bolla d'aria, rilievo di piante di fabbricati.

* * *

Gli esami di idoneità per la promozione a primo assistente del Real corpo del Genio civile avranno per oggetto le seguenti materie:

1° Compilazione di rapporti informativi su lavori in corso di esecuzione.

2° Applicazione di principî di geometria piana e solida nella misurazione di lavori e di provviste.

3° Compilazione del giornale dei lavori, di liste settimanali e di stati d'avanzamento.

4° Nozioni sui materiali da costruzione naturali ed artificiali, sulla scelta ed impiego dei medesimi e sui caratteri che ne indicano la buona qualità.

5° Nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, delle massicciate stradali, della loro compressione meccanica, e dei comuni sistemi di pavimentazione del piano carreggiabile; delle opere in muratura di pietrame, di mattoni e di cemento armato, dei lavori in legname e in ferro e delle opere di finimento dei fabbricati (pavimenti, coloriture, verniciature, infissi, ecc.).

6° Rilievo di sezioni trasversali con le staggie e la livelletta a bolla d'aria, e rilievo di piante di fabbricati.

* * *

Gli esami di merito distinto per la promozione a primo ufficiale idraulico o di bonifica avranno per oggetto le seguenti materie:

1° Compilazione di rapporti informativi su lavori in corso di esecuzione, sulle fasi della piena di un corso d'acqua e sui provvedimenti presi per la difesa delle sponde e delle arginature durante la piena stessa.

2° Aritmetica e geometria piana e solida e loro applicazione nella misurazione di lavori e di provviste.

3° Disegno lineare planimetrico ed altimetrico.

4° Compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali e di stati d'avanzamento.

5° Norme sul servizio di guardia in tempo di piena e sui provvedimenti immediati da prendere in caso di corrosioni, sormonti, fontanazzi, ecc.

6° Nozioni sui materiali da costruzione naturali ed artificiali, sulla scelta ed impiego dei medesimi e sui caratteri che ne indicano la buona qualità.

7° Nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, dei lavori di rivestimento e di difesa delle arginature, delle opere in muratura di pietrame, di mattoni e di cemento armato, dei lavori in legname e in ferro e delle opere di finimento dei fabbricati (pavimenti, coloriture, verniciature, infissi, ecc.).

8° Rilievi di piani col mezzo dello squadro agrimensorio, rilievo di sezioni trasversali con le staggie e la livelletta a bolla d'aria, rilievo di piante di fabbricati.

9° Norme di polizia fluviale.

* * *

Gli esami di idoneità per la promozione a primo ufficiale idraulico o di bonifica avranno per oggetto le seguenti materie:

1° Compilazione di rapporti informativi su lavori in corso di esecuzione, sulle fasi della piena di un corso d'acqua, e sui provvedimenti presi per la difesa delle sponde e delle arginature durante la piena stessa.

2° Applicazione dei principî di geometria piana e solida nella misurazione di lavori e di provviste.

3° Compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali e di stati d'avanzamento.

4° Norme sul servizio di guardia in tempo di piena e sui provvedimenti immediati da prendere in caso di corrosioni, sormonti, fontanazzi, ecc.

5° Nozioni sui materiali da costruzione naturali e artificiali, sulla scelta e impiego dei medesimi, e sui caratteri che ne indicano la buona qualità.

6° Nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, dei lavori di rivestimento e difesa delle arginature, delle opere in muratura di pietrame, di mattoni e di cemento armato, dei lavori in legname e in ferro e delle opere di finimento dei fabbricati (pavimenti, coloriture, verniciature, infissi, ecc.).

7° Rilievo di sezioni trasversali con le staggie e livellette a bolla d'aria, rilievo di piante di fabbricati.

8° Norme di polizia fluviale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1263.

REGIO DECRETO 8 aprile 1929, n. 601.

Approvazione della donazione, fatta allo Stato, di una raccolta di orologi d'oro dell'epoca napoleonica e di due ritratti del donatore.

N. 601. R. decreto 8 aprile 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la donazione, disposta dal conte Vay de Vaya Luskod a favore dello Stato, di una raccolta di cinquanta orologi d'oro dell'epoca napoleonica, dal Direttorio al Secondo Impero, nonchè di due ritratti del donatore, per essere esposti nelle sale del Palazzo Pitti in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1929 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1929.

Approvazione del prospetto di riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Pavia, agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 34 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), sul riordinamento dell'imposta fondiaria, e 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, sulla conservazione del nuovo catasto;

Visto il prospetto compilato d'accordo fra le Direzioni generali del catasto e delle imposte dirette, per le variazioni da apportarsi al riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Pavia, agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni, ed in dipendenza delle modificazioni avvenute nella circoscrizione territoriale della Provincia medesima, e di quelle limitrofe;

Ritenuto che tale riparto è stato fatto con riguardo alla ubicazione, alla importanza, ed al numero dei suddetti Comuni, e serve a rettificare il precedente riparto disposto con decreto Ministeriale 20 gennaio 1909;

Decreta:

E' approvato l'annesso prospetto di riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Pavia, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

Tabella indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Pavia in cinque gruppi.

GRUPPO I.

1. Bascapè
2. Baselica Bologna
3. Battuda
4. Bereguardo
5. Borgarello
6. Borgo San Siro
7. Bornasco
8. Carpignago
9. Casorate Primo
10. Cassolnovo
11. Civalegna
12. Dorno
13. Gambolò
14. Gerlasco
15. Giussago
16. Gravellona
17. Groppello Cairoli
18. Laudriano
19. Marcignago
20. Mirabello
21. Pavia
22. Rognano
23. San Genesio
24. Siziano
25. Torre del Mangano
26. Torre d'Isola
27. Torrevecchia Pia
28. Torriano
29. Trivolzio
30. Tromello
31. Trovo
32. Turago Bordone
33. Vellezzo Bellini
34. Vidigulfo
35. Vigevano
36. Zeccone
37. Zerbolò

GRUPPO II.

1. Albaredo Arnaboldi
2. Albuzzano
3. Arena Po
4. Badia
5. Barbianello
6. Belgioioso
7. Bosnasco
8. Broni
9. Campospinoso
10. Canevino
11. Canneto Pavese
12. Casanova Lonati
13. Castana
14. Caranova
15. Chignolo Po
16. Copiano
17. Corteolona
18. Costa de' Nobili
19. Cura Carpignano
20. Donelasco
21. Filighera
22. Fossarmato
23. Genzone
24. Gerenzago
25. Golferenzo
26. Inverno
27. Lardirago
28. Linarolo
29. Magherno
30. Marzano
31. Mezzanino Po
32. Miradolo
33. Montecalvo Versiggia
34. Montescano
35. Monticelli Pavese
36. Montù Beccaria
37. Pieve Porto Morone
38. Pinarolo Po
39. Portalbera
40. Roncaro
41. Rovescala
42. San Alessio
43. San Cipriano Po
44. Santa Cristina Bissone
45. San Damiano
46. Santa Maria della Versa
47. San Lenone Po
48. Spessa
49. Stradella
50. Torre d'Arese
51. Torre de' Negri
52. Valle Salimbene
53. Verrua Siccomario
54. Villanterio
55. Vistarino
56. Volpara
57. Zenevredo
58. Zerbo

GRUPPO III.

1. Bastida Pancarana
2. Bastida de' Dossi
3. Borgoratto Mormorolo
4. Bottarone
5. Branduzzo
6. Bressana
7. Calvignano
8. Casatisma
9. Casei Gerola
10. Casteggio
11. Castelletto Po
12. Cecima
13. Cervesina
14. Cicognola
15. Codevilla
16. Corana
17. Cornale
18. Corvino San Quirico
19. Godiasco
20. Lirio
21. Lungavilla
22. Montalto Pavese
23. Montebello
24. Montesegale
25. Montù Berchielli
26. Mornico Losana
27. Oliva Gessi
28. Pancarana
29. Pietra de' Giorgi
30. Pizzale
31. Pizzocorno
32. Rea
33. Redavalle
34. Retorbido
35. Rivanazzano
36. Robecco Pavese
37. Rocca de' Giorgi
38. Rocca Susella
39. Santa Giuletta
40. San Ponzo Semola
41. Silvano Pietro
42. Staghiglione
43. Torrazza Coste
44. Torre del Monte
45. Torricella Verzate
46. Trebbiano Nizza
47. Verretto
48. Voghera

GRUPPO IV.

1. Albonese
2. Breme
3. Candia
4. Castel d'Agogna
5. Castellaro de' Giorgi
6. Castelnovetto
7. Cerretto Lomellina
8. Cergnago
9. Confienza
10. Cozzo
11. Frascarolo
12. Galliavola
13. Gambarana
14. Goido
15. Langosco
16. Lomello
17. Mede
18. Mezzana Bigli
19. Mortara
20. Nicorvo
21. Olevano
22. Ottobiano
23. Palestro
24. Parona
25. Pieve del Cairo
26. Robbio
27. Rosasco
28. Sant'Angelo Lomellina
29. San Giorgio Lomellina
30. Sartirana
31. Semiana
32. Suardi
33. Terrasa
34. Torreberetti
35. Valeggio
36. Valle Lomellina
37. Vallezzo Lomellina
38. Villa Biscossi
39. Zeme

GRUPPO V.

1. Alagna
2. Bagnaia
3. Carbonara Ticino
4. Cava Manara
5. Cella di Robbio
6. Ferrera Erbognone
7. Fortunago
8. Menconico
9. Mezzana Rabattone
10. Pieve Albignola
11. Pregola
12. Romagnese
13. Ruino
14. Sagliano Crema
15. Sant'Albano
16. Santa Margherita di Bobbio
17. San Martino Siccomario
18. Sannazzaro
19. Scaldasole
20. Sommo
21. Travacò Siccomario
22. Val di Nizza
23. Valverde
24. Varzi
25. Villanova d'Ardenghi
26. Zavattarello
27. Zinasco

Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

Visto, si approva:

Il Ministro: MOSCONI.

(2234)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1929.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Adelmo Stefano Giovanni Mazzucotelli di Alessandro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Adelmo Stefano Giovanni Mazzucotelli, nato a Milano il 26 dicembre 1888 da Alessandro e da Giuseppina Defendi, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Adelmo Mazzucotelli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 17 aprile 1929 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Adelmo Stefano Giovanni Mazzucotelli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

(2245)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1929.

Autorizzazione al Consorzio agrario cooperativo di Lodi, Milano e Pavia, con sede in Lodi, a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei concimi, degli antiparassitari, delle sementi e dei mangimi nel territorio delle provincie di Milano, Pavia e Como.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Vista la domanda presentata dal Consorzio agrario cooperativo di Lodi, Milano e Pavia, con sede in Lodi;

Ritenuto che il suddetto Consorzio agrario per il numero di soci, per entità di patrimonio e per l'opera spiegata ha acquistato importanza notevole per la difesa degli interessi degli agricoltori;

Decreta:

Il Consorzio agrario cooperativo di Lodi, Milano e Pavia, con sede in Lodi, è autorizzato, ai termini dell'art. 46 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, a costituirsi parte civile nei processi per infrazioni al detto decreto-legge ed a far prelevare campioni mediante propri agenti giurati, da nominarsi con le norme di cui all'art. 91 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1361.

Tali facoltà potranno essere esercitate dal detto Consorzio agrario nel territorio delle provincie di Milano, Pavia e Como, limitatamente alla vigilanza per le infrazioni alle disposizioni concernenti la preparazione ed il commercio dei concimi, degli antiparassitari, delle sementi e dei mangimi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: IOSA.

(2246)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1929.

Autorizzazione al Consorzio agrario cooperativo della provincia di Padova, con sede in Padova, a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei concimi, degli anticrittogamici ed insetticidi, delle sementi, dei mangimi e panelli oleosi nel territorio della provincia di Padova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Vista la domanda presentata dal Consorzio agrario cooperativo della provincia di Padova;
Ritenuto che il suddetto Consorzio agrario per il numero di soci, per entità di patrimonio e per l'opera spiegata ha acquistato importanza notevole per la difesa degli interessi degli agricoltori;

Decreta:

Il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Padova, con sede in Padova, è autorizzato, ai termini dell'articolo 46 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, a costituirsi parte civile nei processi per infrazioni al detto decreto-legge ed a far prelevare campioni mediante propri agenti giurati, da nominarsi con le norme di cui all'art. 91 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1361.

Tali facoltà potranno essere esercitate dal detto Consorzio agrario nel territorio della provincia di Padova, limitatamente alla vigilanza per le infrazioni alle disposizioni concernenti la preparazione ed il commercio dei concimi, degli anticrittogamici ed insetticidi, delle sementi, dei mangimi e panelli oleosi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: IOSA.

(2247)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1929.
Autorizzazione all'« Istituto di credito agrario per l'Italia centrale » ad istituire una propria filiale in Castelmadama (Roma).

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, portante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che reca disposizioni sulla tutela del risparmio;
Veduta la domanda di autorizzazione per l'apertura di una filiale in Castelmadama presentata dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

L'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale è autorizzato ad aprire una propria filiale nel comune di Castelmadama.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro per l'economia nazionale*:
IOSA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(2236)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1929.
Revoca di autorizzazione ad esercitare l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni alla Società anonima « Compagnie riunite di sicurtà » con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la deliberazione in data 11 marzo 1929, con la quale la Società anonima « Compagnie riunite di sicurtà » con sede in Genova ha deciso di porsi in liquidazione;
Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla Società anonima « Compagnie riunite di sicurtà » con sede in Genova, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 26 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(2237)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/15248.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Giuseppe Mircovich fu Giovanni, nato a Trieste il 25 giugno 1887 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo, 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tranquilli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Giuseppe Mircovich è ridotto in « Tranquilli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1484)

N. 11419-10662.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Stadina ved. Rojac fu Giacomo, nata a Gason il 1° agosto 1882 e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Superiore n. 806, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R.decreto-lggge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roiazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Stadina ved. Rojac è ridotto in « Roiazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria di Maria, nata il 17 dicembre 1912, figlia;
2. Giuseppe di Maria, nato il 13 maggio 1916, figlio;
3. Santa di Maria, nata il 14 settembre 1919, figlia;
4. Pietro di Maria, nato il 19 giugno 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1485)

N. 11419/17483.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emerico Rubcich di Cesare, nato a Sebenico il 5 gennaio 1884 e residente a Trieste, via Torretta, 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rubini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emerico Rubcich è ridotto in « Rubini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Antonia Rubcich nata Marinovich fu Giovanni, nata il 30 marzo 1892, moglie;
2. Ferruccio fu Giovanni, nato il 7 febbraio 1920, figlio;
3. Cesare fu Giovanni, nato il 2 novembre 1923, figlio;
4. Laura Antonia fu Giovanni, nata il 14 novembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1487)

N. 11419/14951.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Adalberto Schifflin di Edoardo, nato a Trieste il 12 giugno 1876 e residente a Trieste, via Stuparich, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Battellini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Adalberto Schifflin è ridotto in « Battellini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1490)

N. 11419/14952.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Schifflin fu Edoardo, nato a Trieste il 15 agosto 1895 e residente a Trieste, Ponzianino, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Battellini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Schifflin è ridotto in « Battellini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Adelia Schifflin nata Bino fu Valentino, nata il 17 novembre 1902, moglie;
2. Livio di Mario, nato il 29 gennaio 1925, figlio;
3. Licia di Mario, nata il 24 aprile 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1491)

N. 11419/16546.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Battista Scrivanich fu Paolo, nato a Lussinpiccolo il 22 maggio 1876 e residente a Trieste, piazza Scorcola, 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scrivani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Battista Scrivanich è ridotto in « Scrivani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gisella Scrivanich nata Antoncich fu Giovanni, nata il 1° settembre 1876, moglie;
2. Tullio di Giovanni Battista, nato il 21 aprile 1908, figlio;
3. Pietro di Giovanni Battista, nato il 23 agosto 1913, figlio;
4. Nives di Giovanni Battista, nata il 10 agosto 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1492)

N. 11419/15550.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Schmidichen fu Giacomo, nato a Trieste il 15 febbraio 1862 e residente a Trieste, via Moisè Luzzatto n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabbrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Schmidichen è ridotto in « Fabbrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1493)

N. 11419/16166.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Amalia Sfetez fu Giovanni, nata a Trieste il 13 febbraio 1900 e residente a Trieste, viale XX Settembre, 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sferzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Amalia Sfetez è ridotto in « Sferzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1494)

N. 11419/16167.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Zoe Sfetez fu Giovanni, nata a Trieste il 25 luglio 1895 e residente a Trieste, viale XX Settembre, 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sferzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Zoe Sfetez è ridotto in « Sferzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1495)

N. 11419/14555.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Lucia Simiz fu Francesco, nata a Trieste il 13 dicembre 1891 e residente a Trieste, Ospedale Regina Elena, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Simi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Lucia Simiz è ridotto in « Simi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1496)

N. 11419/10673.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Sincovich di Antonio, nato a Castelvenere il 2 giugno 1901 e residente a Trieste, via S. Giacomo in Monte, 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zinco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Sincovich è ridotto in « Zinco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1497)

N. 11419/14556.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vincenzo Skof fu Valentino, nato a Trieste il 21 marzo 1875 e residente a Trieste, via Raffineria, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vescovi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vincenzo Skof è ridotto in « Vescovi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Skof nata Petelin fu Elisa, nata il 16 ottobre 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1498)

N. 11419/17610.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Socher di Guido, nato a Trieste il 24 dicembre 1905 e residente a Trieste, via Margherita, 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Socchieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Socher è ridotto in « Socchieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1499)

N. 11419/16533.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Adolfo Voigt fu Francesco, nato a Trieste il 3 gennaio 1898 e residente a Trieste, via Fabio Severo, 105, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Castaldi »;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Adolfo Voigt è ridotto in « Castaldi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Voigt nata Dorligo fu Michele, nata il 24 febbraio 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1501)

N. 11419/16532.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gualtiero Voigt fu Francesco, nato a Trieste il 20 novembre 1905 e residente a Trieste, via S. Francesco, 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Castaldi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gualtiero Voigt è ridotto in « Castaldi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1502)

N. 11419/17489.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Volk fu Francesco, nato a Trieste il 3 novembre 1872 e residente a Trieste, via Petronio, 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Volk è ridotto in « Volli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Volk, nata Bonazza di Giuseppe, nata il 15 dicembre 1878, moglie;
2. Gisella di Carlo, nata il 9 marzo 1908, figlia;
3. Bruno di Carlo, nato il 5 novembre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1503)

N. 11419/17488.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Nerina Volk di Carlo, nata a Trieste l'11 giugno 1906 e residente a Trieste, via Petronio, 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signoria Nerina Volk è ridotto in « Volli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1504)

N. 11419/16847.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Zanutig di Vittorio, nato a Trieste il 15 dicembre 1897 e residente a Trieste, viale Regina Elena, 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zanutti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Zanutig è ridotto in « Zanutti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1505)

N. 11419/18082.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Cebulec fu Giacomo, nato a Sesana il 30 luglio 1874 e residente a Trieste, via Maiolica, 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cebulli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Cebulec è ridotto in « Cebulli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Cebulec nata Segulin di Antonio, nata il 16 marzo 1862, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1506)

N. 11419/14654.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Russaz fu Michele, nato a Trieste il 14 febbraio 1877 e residente a Trieste, via Giulia, 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Russatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Russaz è ridotto in « Russatti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Pia Russaz nata de Almerigotti di Carlo, nata il 13 giugno 1889, moglie;
2. Letizia di Giovanni, nata il 9 luglio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1507)

N. 11419/15701.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Battista Scaricich di Giuseppe, nato a Spalato il 4 dicembre 1901, e residente a Trieste, via S. Lazzaro, 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio

1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scarini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Battista Scaricich è ridotto in « Scarini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1508)

N. 11419/17105.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Augustincich fu Carlo, nato a Trieste il 6 ottobre 1896 e residente a Trieste, viale XX Settembre, 98, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Augustini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Augustincich è ridotto in « Augustini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Pierina Augustincich nata Rivolti fu Antonio, nata il 12 maggio 1893, moglie.
2. Ramiro di Giusto, nato il 16 novembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1509)

N. 11419/17112.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Elvira Babich di Antonia, nata a Pola il 30 giugno 1876 e residente a Trieste, Chiarbola Superiore Industria, 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Babi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Elvira Babich è ridotto in « Babi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1510)

N. 11419/16836.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Giuseppina Badich fu Giuseppe, nata a Trieste il 30 gennaio 1896, e residente a Trieste, via dei Pallini, 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Badi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Giuseppina Badich è ridotto in « Badi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1511)

N. 11419/18262.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Bastiancic di Giuseppe, nato a Trieste il 9 ottobre 1901 e residente a Trieste, via della Guardia, 52, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bastiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bastiancic è ridotto in « Bastiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1512)

N. 11419/16139.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Belaz fu Giorgio, nato a Trieste il 2 dicembre 1891, e residente a Trieste, Cologna in Monte, 300, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Belazzi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Belaz fu Giorgio è ridotto in « Belazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angelina Belaz nata Biscak fu Giovanni, nata il 12 aprile 1897, moglie;
2. Giorgio di Giorgio, nato il 17 luglio 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1513)

N. 11419/17111.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Bencich di Giuseppe, nato a Trieste il 21 dicembre 1892 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, 1101, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benci »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bencich è ridotto in « Benci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Bencich nata Miklavec fu Giovanni, nata il 19 agosto 1898, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 15 settembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1514)

N. 11419/15152.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Agnese Amelia Dolinar vedova Boeswirth fu Matteo, nata a Trieste il 4 luglio 1876, e residente a Trieste, via Milano, 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Valli » e « Malosti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Agnese Amelia Dolinar vedova Boeswirth sono ridotti in « Valli » e « Malosti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppe fu Francesco, nato il 26 marzo 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1515)

N. 11419/6490.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Giovanna Winter vedova Bosiglan fu Giuseppe, nata a Trieste il 5 gennaio 1898 e residente a Trieste, viale XX Settembre, 92, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Verni » e Capodei »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giovanna Winter vedova Bosiglan sono ridotti in « Verni » e « Capodei ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Soave Maria fu Attilio, nata il 10 giugno 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1516)

N. 11419/16272.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Tomasincig fu Francesco, nato a Trieste il 28 marzo 1876 e residente a Trieste, via T. Luciani, 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomasini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Tomasincig è ridotto in « Tomasini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1517)

N. 11419/15709.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vito (Guido) Sucich fu Salvatore, nato a Selve (Dalmazia) il 15 giugno 1898 e residente a Trieste, via San Michele, 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Succi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vito (Guido) Sucich è ridotto in « Succi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Sucich nata Grossmann di Giovanni, nata il 27 maggio 1889, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1518)

N. 11419/14990.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Annunziata Sudich fu Antonio, nata a Trieste il 25 marzo 1875 e residente a Trieste, via Istituto, 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sudini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Annunziata Sudich è ridotto in « Sudini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1519)

N. 11419/15680.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gualtiero Struggl di Francesco, nato a Trieste l'11 maggio 1904 e residente a Trieste, via Udine n. 65, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sturli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Gualtiero Struggl è ridotto in « Sturli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1520)

N. 11419/15679.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giulia Struggl di Francesco, nata a Trieste il 26 maggio 1905 e residente a Trieste, via Udine n. 65, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sturli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giulia Struggl è ridotto in « Sturli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1521)

N. 11419-10460.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Albano Kocian fu Michele, nato a Trieste il 30 giugno 1879 e residente a Milano, via Trebbia, 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cozziani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Albano Kocian è ridotto in « Cozziani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Angela Kocian nata Nordio fu Pietro, nata il 4 giugno 1872, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1551)

N. 11419-11732.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Kociancih di Marcello, nato a Trieste il 4 febbraio 1901 e residente a Napoli, Cantiere Pattison, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Canciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Kociancih di Marcello è ridotto in « Canciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1552)

N. 11419-17591.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alcide Bech di Arturo, nato a Trieste il 31 luglio 1901 e residente a Mi-

lano, via Emiliani, n. 1, presso Fiorini, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Beccardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alcide Bech è ridotto in « Beccardi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Bech nata Lizzi di Carlo, nata il 10 luglio 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1561)

N. 11419-18697.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Stanislao Bisiak di Francesco, nato a Villa Opicina il 4 dicembre 1896 e residente a Foligno, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bisiachi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stanislao Biziak è ridotto in « Bisiachi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1562)

N. 11419/16849.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Dante Just di Riccardo, nato a Trieste il 21 agosto 1899 e residente a Muggia, via S. Rocco, 83, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giusti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Dante Just è ridotto in « Giusti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Just nata Pizzamus di Giovanni, nata il 2 giugno 1904, moglie;
2. Dante di Dante, nato il 25 aprile 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 ottobre 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

(1575)

11419/16823.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guglielmo Kaindl fu Carlo, nato a Trieste l'8 gennaio 1899 e residente a Livorno, viale V. Alfieri, 14-2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Candioli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Kaindl è ridotto in « Candioli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Estella Kaindl, nata Bottizer di Matteo, nata l'8 marzo 1905, moglie;
2. Berta di Guglielmo, nata il 26 gennaio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 ottobre 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

(1576)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato alla Camera dei deputati, nell'adunanza del 29 aprile 1929-VII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

(2248)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato alla Camera dei deputati, nell'adunanza del 29 aprile 1929-VII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, concernente la soppressione del Servizio stenografico, e la istituzione di un « Servizio speciale riservato » presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(2249)

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 30 aprile 1929-VII, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 594, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29 e disposizioni varie, e per la convalidazione dei Regi decreti 8 aprile 1929, n. 514, 18 aprile 1929, n. 596, e 25 aprile 1929, n. 597, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo.

(2262)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, nella seduta del 30 aprile 1929-VII, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 459, in tema di liquidazione di assegni di quiescenza ad onere ripartito fra lo Stato e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

(2264)

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'economia nazionale ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 29 aprile 1929-VII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 416, contenente norme per il riordinamento della Banca nazionale del lavoro.

(2178)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'economia nazionale ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 29 aprile 1929-VII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 412, autorizzante l'Istituto italiano di credito fondiario ad emettere cartelle fondiarie con vincolo di mutui stipulati a saggio d'interesse diverso da quello delle cartelle.

N.B. — Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 25 aprile 1929-VII.

(2263)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche del Trattato italo-finlandese di conciliazione e regolamento giudiziario.

Il giorno 26 aprile 1929-VII, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Helsingfors, fra l'Italia e la Finlandia, il 21 agosto 1928.

Tale Trattato è stato approvato con R. decreto 14 febbraio 1929, n. 290, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1929 col n. 899 di pubblicazione.

(2250)

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA E DEL CREDITO

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo di cauzione da parte della Società « The Union Marine Insurance Company Ltd. » di Liverpool.

La liquidazione della rappresentanza italiana della Società inglese « The Union Marine Insurance Co Limited » di Liverpool (sede della rappresentanza in Milano, via Durini, n. 34), ha richiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo di avere chiusa ogni operazione in Italia e di essere libera da qualsiasi impegno verso gli assicurati derivante da rischi di assicurazione assunti nel Regno.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire, in debita forma legale, non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, il relativo ricorso alla Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito (Ministero dell'economia nazionale) comunicandone copia, pure in forma legale, alla Società interessata e per essa al liquidatore avv. Giorgio Quartara, via Durini, 34, Milano (4).

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

(2242)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 99.

Media dei cambi e delle rendite

del 1º maggio 1929 - Anno VII

Francia	74.61	Belgrado	33.60
Svizzera	367.78	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.634	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.677	Norvegia	5.09
Spagna	276 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.62	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.526	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.684	Danimarca	5.09
Praga	56.60		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.80
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	43.50
New York	19.085	Consolidato 5 %	79.95
Dollaro Canadese	18.85	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.15
Oro	368.25		

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato G. C.